# REGOLAMENTO (CE) N. 3122/93 DELLA COMMISSIONE

### dell'11 novembre 1993

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3085/93 (1);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

# HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 64,297 ECU/100 kg.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(</sup>i) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (\*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23. (\*) GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35. (\*) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 25.